



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della S.A.C.
Il Direttore

n. Reg. Mo.R.Ra. 347/2013

Roma, 19 luglio 2013

Oggetto: Disciplina fiscale dei rimborsi spese in regime di lavoro autonomo occasionale gratuito -
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 11/7/2013

1. Premessa

Come noto, fino ad oggi, ai soggetti che a vario titolo svolgevano una **attività di lavoro autonomo occasionale gratuita** presso il CNR i rimborsi delle spese corrisposti dovevano essere assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del DPR n. 600 del 1973 (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del 1998, circolare n. 58 del 2001, risoluzione n. 69 del 2003).

2. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 11/7/2013

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in oggetto ha invece stabilito che ***"In un'ottica di semplificazione, per evitare che l'Istituto sia gravato dall'obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute, la scrivente ritiene possibile per l'Istituto non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell'ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Detta soluzione, alle medesime condizioni, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dall'Istituto. La suddetta semplificazione opera anche per il percipiente, che non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.***

Naturalmente, quanto precede vale anche nel caso in cui gli invited speakers siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato.

Detta semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo

svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa. In tal caso, l'intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973.

In ogni caso, rimane ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (ndr IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”.

3. Presupposti

Alla luce di quanto sopra esposto **non devono essere assoggettate** alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese corrisposti in presenza dei seguenti presupposti:

- rapporto di lavoro autonomo occasionale;
- carattere sostanzialmente gratuito;
- deve riguardare esclusivamente il rimborso analitico delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) o l'anticipo delle stesse da parte del CNR;
- è necessaria l'acquisizione dei titoli certificativi delle spese in originale.

Non assume rilevanza la circostanza che il prestatore sia o meno un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Il rimborso deve essere, comunque, assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

4. Esclusioni

La suddetta semplificazione, invece, **non è applicabile** quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa. In tal caso, l'intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600/1973.

5. Decorrenza e operatività in procedura SIGLA

La semplificazione indicata dalla risoluzione in oggetto dovrà essere applicata a tutti i rimborsi da liquidare alla data della presente direttiva.

Considerato che la risoluzione stessa prevede, comunque, che nell'ipotesi di attività autonoma occasionale a titolo gratuito il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio debba

essere assoggetto all'IRAP, nella procedura SIGLA bisognerà gestire il pagamento mediante la funzione "Compensi" ed, al fine di non assoggettare lo stesso alla ritenuta prevista dall'art. 25 del D.P.R n. 600/1973, nel pannello "Dati Liquidazione" andrà inserito nei campi "Quota esente IRPEF" e "Quota esente INPS" l'intero importo lordo.

Il Direttore
(Roberto Tatarelli)
